

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 41 del 1 Aprile 2016

**Oggetto : Gestione Lavanderia RSA – Affidamento alla Cooperativa Sociale
L’Intreccio di Massa – Periodo 01.04.2016 – 31.12.2016 –
(CIG ZDD1A28380)**

IL DIRETTORE

Premesso

- che, nel periodo ottobre 2013 – marzo 2016 , il servizio lavanderia a favore degli ospiti del Pio Istituto Campana è stato affidato, in via sperimentale, al Consorzio Eureka Soc. Coop. Sociale con sede in Massa, il quale si è avvalso, per l’effettivo svolgimento dello stesso nei locali appositamente attrezzati situati al piano seminterrato della RSA, , della Cooperativa Sociale L’ Intreccio di Massa;
- che il rappresentante legale del suddetto Consorzio ha comunicato all’Azienda di essere stato incaricato dagli associati al Consorzio stesso di provvedere agli adempimenti necessari per la chiusura di quest’ultimo;
- che il rappresentante legale della Cooperativa Sociale L’Intreccio ha richiesto pertanto all’Azienda di poter gestire direttamente il servizio in oggetto sino al 31.12.2016, data entro la quale le attrezzature di proprietà della Cooperativa L’Intreccio attualmente situate nei locali al piano seminterrato della RSA di proprietà dell’Azienda, saranno trasferite in altra sede ;
- che il servizio lavanderia sino ad ora svolto dalla suddetta Cooperativa L’Intreccio ha pienamente soddisfatto le aspettative dell’Azienda sia dal punto di vista qualitativo che di contenimento dei costi dei servizi resi ;
- che è interesse pertanto dell’Azienda aderire alla suddetta richiesta al fine di garantire la continuità del servizio lavanderia a favore degli ospiti del Pio Istituto Campana sino al nuovo affidamento di tale servizio mediante procedura negoziata e con decorrenza 01.01.2017 ;

Visto

il Regolamento aziendale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 14.04.2013;

Rilevato

- che all’art.4 del suddetto Regolamento si stabilisce che il Direttore è responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

- che, inoltre, nell'allegato "A" all'oggetto "Voci economiche di servizi e forniture affidabili a cottimo ai sensi dell'art. 125, comma 10, del codice" del suddetto Regolamento è contemplato il servizio in oggetto;
- che, infine, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 "...Per servizi e forniture inferiori a 40 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Interpellata

la suddetta Cooperativa L'Intreccio la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio in oggetto alle condizioni economiche già applicate dal Consorzio Eureka e con le modalità di cui all'allegata bozza di convenzione;

Ritenuto

pertanto opportuno e vantaggioso per l'Azienda affidare direttamente alla Cooperativa Sociale L'Intreccio il servizio lavanderia a favore degli ospiti del Pio Istituto Campana, per il periodo 01.04.2016/ 31.12.2016, alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato sub "A" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale ;

Rilevato


che, prima della stipula del contratto, saranno sottoscritti dal rappresentante legale della suddetta Cooperativa Sociale L'Intreccio il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato oltre la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e da ulteriori norme di legge;

DETERMINA

per quanto in narrativa premesso, che si intende integralmente richiamato:

1. di procedere all'affidamento diretto, per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, della gestione totale del servizio di lavanderia da effettuarsi per le esigenze dell'Azienda e da svolgersi utilizzando i locali lavanderia, guardaroba e magazzino situati al piano seminterrato della RSA oltre che le attrezzature presenti negli stessi, alla Cooperativa Sociale L'Intreccio con sede in Massa, via Limoni n.2/A;
2. di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Cooperativa Sociale L'Intreccio ed il progetto di gestione dalla stessa presentato , di cui agli allegati "A" e "B" che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
3. di imputare le somme che saranno corrisposte alla Cooperativa Sociale L'Intreccio ammontanti a mensili Euro 2.500,00 oltre IVA di legge, al Conto C5005025 del Bilancio di Previsione corrente anno approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2015;
4. di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Seravezza, li 1 Aprile 2016



DIRETTORE
D.ssa E. Stefanini

CONVENZIONE TRA **Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. e Cooperativa Sociale a r.l. L'Intreccio** , PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DI LAVANDERIA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 E DELL' ART. 11 DELLA L.R. 24.11.97 N. 87 .

L'anno **2016**, il giorno del mese di, presso la sede dell' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pio Istituto Campana" sita in Seravezza Via F.Donati n.100/116

TRA

VENTURINI Renzo, nato a Vezzano Ligure (SP) il 01.01.1950, in qualità di Presidente pro tempore e, come tale, legale rappresentante della Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana" APSP con sede in Seravezza, Via F. Donati n.100/116 C.F.82001750460 P.IVA 01346420464, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Azienda"

E

NICOTRA Giuseppe , nato a Misilmeri (PA) il 3/04/1948, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Cooperativa Sociale L'Intreccio con sede in Massa, via Limoni n.2/A C.F. e P. IVA 00608960456, iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, n° 2857 del 7.08.1995, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Cooperativa "

PREMESSO

- che la Cooperativa ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle seguenti attività: gestione di lavanderia civile e industriale per biancheria piana e/o per vestiari e capi di abbigliamento;
- che, in ottemperanza all' art 4 della legge 381/1991, i lavoratori della Cooperativa sono costituiti, per almeno il 30%, da persone svantaggiate , risultanti tali da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione ;
- che pertanto l'ente pubblico può, ai sensi dell'art. 5 della citata L.381/91 e del comma 7 , art.12 L.R. n.87/97, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare alla Cooperativa la

fornitura del SERVIZIO DI LAVANDERIA da effettuarsi per le esigenze dell'Azienda e come di seguito specificato :

- a) noleggio della biancheria piana e confezionata (lenzuola, federe, traverse di cotone, copriletto, tovaglie, coprimacchia, tovaglioli, bavagli, asciugamani viso, bidet e teli bagno) necessaria per n. 44 ospiti della Struttura;
 - b) lavatura ad acqua e stiratura delle divise di n. 4 dipendenti dell'Azienda;
 - c) lavatura ad acqua e stiratura degli effetti personali (biancheria intima ed indumenti) di n.44 ospiti della Struttura;
 - d) lavatura ad acqua e stiratura di coperte di varia tipologia e traverse incerate di proprietà dell'Azienda;
- che , per lo svolgimento del servizio di cui sopra, l'Azienda si rende disponibile a mettere a disposizione della Cooperativa i locali lavanderia, guardaroba e magazzino situati al piano seminterrato della RSA ;
 - che la Cooperativa , ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. n. 87 del 24.11.97, ha presentato il proprio progetto-programma ed intende favorire l'inserimento di soggetti svantaggiati all'interno del servizio previsto dalla presente convenzione;
 - che la Cooperativa risulta essere inserita nel contesto socio-lavorativo del territorio interessato;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

- L'Azienda affida alla Cooperativa , che accetta, la fornitura di beni e servizi finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91 e, in particolare, la gestione totale del SERVIZIO DI LAVANDERIA da effettuarsi per le esigenze dell'Azienda e come di seguito specificato :
 - a) noleggio della biancheria piana e confezionata (lenzuola, federe, traverse di cotone, copriletto, tovaglie, coprimacchia, tovaglioli, bavagli, asciugamani viso, bidet, e teli bagno) necessaria per n. 44 ospiti della struttura;

- b) lavatura ad acqua e stiratura delle divise di n. 4 dipendenti dell'Azienda;
- c) lavatura ad acqua e stiratura degli effetti personali (biancheria intima ed indumenti) di n.44 ospiti della Struttura;
- d) lavatura ad acqua e stiratura di coperte di varia tipologia e traverse incerate di proprietà dell'Azienda.

Il servizio di cui sopra verrà svolto conformemente al progetto presentato ed allegato alla presente convenzione (**Allegato "A"**), quale parte integrante e sostanziale, e sarà finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della L. 381/91.

Articolo 2

Comodato d'uso di locali ed attrezzature

Ai fini dello svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, l'Azienda concede in comodato d'uso (con l'osservanza di tutte le disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del C.C.) i locali lavanderia, guardaroba e magazzino situati al piano seminterrato della RSA , di cui all'allegata planimetria (**allegato "B"**) oltre che le attrezzature di cui al successivo art.15.

Durante il periodo di gestione del servizio la Cooperativa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature e agli arredi di proprietà dell'Azienda, senza previa autorizzazione di quest'ultima.

Gli immobili e gli impianti consegnati alla Cooperativa si intendono funzionanti ed in buono stato, pertanto l'Azienda, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1808 del codice civile, resta sollevata da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ed eventuali sostituzioni di apparecchiature o componenti di esse, che si dovessero rendere necessarie a causa di usura, danneggiamenti o furti.

Tali eventuali spese saranno a totale carico della Cooperativa .

Prima dell'esecuzione delle eventuali riparazioni relative agli impianti ed attrezzature di proprietà dell'Azienda, la Cooperativa dovrà acquisire l'autorizzazione dell'Azienda e concordare con quest'ultima l'affidamento dell'intervento.

Alla scadenza del contratto la Cooperativa si impegna a riconsegnare all'Azienda i locali con impianti ed attrezzature annessi nel numero pari a quelle installate, i quali dovranno essere consegnati in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature dovute a imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati alla Cooperativa .

Articolo 3

Svolgimento del servizio per utenti esterni

La Cooperativa potrà svolgere il servizio lavanderia anche per utenti esterni . Prima dell'inizio di ciascun servizio per utenti esterni, la Cooperativa dovrà adeguatamente informare l'Azienda ed acquisire l'autorizzazione di quest'ultima.

Articolo 4

Integrazione attrezzature

La Cooperativa potrà integrare con beni di sua proprietà, le attrezzature concesse in comodato dall'Azienda per il miglior svolgimento del servizio.

In tal caso dovrà concordare con l'Azienda il posizionamento e l'installazione di tali attrezzature e consegnare a quest'ultima la dichiarazione di conformità.

Di tali attrezzature dovrà essere tenuto apposito registro inventario controfirmato dall'Azienda.

Articolo 5

Obblighi specifici della Cooperativa

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

La Cooperativa svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, comprese le norme d'igiene e sanità vigenti.

Sono altresì a carico della Cooperativa:

- l'organizzazione complessiva e direzione operativa del servizio;
- l'acquisto ed installazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio a regola d'arte oltre a quelle messe a disposizione dall'Azienda di cui al successivo art.15;
- approvvigionamento, gestione e custodia dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio;
- pulizia e sanificazione dei locali , impianti ed attrezzature, secondo il programma di cui all'allegato progetto (allegato "A");
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in uso, comprese quelle di proprietà dell'Azienda ;
- dotazione e lavaggio di divise per il personale addetto alla lavanderia;
- fornitura al personale addetto alla lavanderia dei dispositivi di protezione individuale;
- tutte le operazioni e prestazioni, anche se non esplicitamente indicate, che risultassero necessarie per il buon funzionamento complessivo del servizio e per il rispetto delle normative attualmente in vigore per il settore;
- trasporto dei rifiuti della lavanderia al punto di raccolta di riferimento della Struttura;
- smaltimento dei rifiuti che prevedono modalità particolari di smaltimento con oneri a proprio carico;
- rimborso all'Azienda delle spese per utenze da quest'ultima sostenute relativamente al servizio in oggetto per i consumi di servizio telefonico, acqua, gas ed energia elettrica, contabilizzati in base alle risultanze di idonei contatori "a scorporo" opportunamente installati.

Articolo 6

Obblighi generali della Cooperativa e del personale addetto al servizio

La Cooperativa si impegna a non ingerirsi nella conduzione e nella gestione del personale e dei servizi dell'Azienda, né potrà avvalersi degli stessi sotto nessuna forma salvo espressa autorizzazione di quest'ultima.

La Cooperativa vigilerà altresì , e ne risponderà direttamente all'Azienda, affinché il proprio personale non interferisca con il lavoro del personale dell'Azienda.

Il personale della Cooperativa che si trovi ad operare all'interno dell'Azienda presterà la propria opera sotto l'esclusiva direzione dei responsabili della Cooperativa .

Esso dovrà comunque tenere all'interno della stessa un comportamento corretto, ritenendosi obbligato all'osservanza delle norme e disposizioni generali dell'Azienda.

In particolare dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'andamento dei servizi dell'Azienda e le situazioni personali e sanitarie degli ospiti di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Articolo 7

Oneri a Carico della Cooperativa

Tutte le spese necessarie allo svolgimento del servizio sono interamente a carico della Cooperativa ; l'Azienda resta completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.

Sono ancora a carico della Cooperativa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse allo svolgimento del servizio allo stesso affidato.

Sono altresì a carico della Cooperativa i costi per utenza telefonica, per fornitura di acqua, gas, energia elettrica, contabilizzati come sopra.

Sono infine a carico della Cooperativa le autorizzazioni amministrative e sanitarie derivanti dall'attività caratteristica e che, secondo la vigente normativa, devono essere richieste dal titolare del servizio erogato.

Articolo 8

Responsabile servizio e referente per l'azienda

Il responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, per la Cooperativa , è il sig. Giuseppe Nicotra, nato a Misilmeri il 03/04/1948 domiciliato per la sua carica in Massa, Via Carbonia n.25, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa L'Intreccio .

Il referente per la parte pubblica è la dott.ssa Eugenia Stefanini, nella sua qualifica di Direttore dell'Azienda.

Articolo 9

Impiego di volontari

E' previsto l'inserimento di volontari il cui operato non apporterà diminuzioni sia in termini di personale occupato che di monte orario; potranno essere effettuati percorsi di tirocini formativi e di inserimenti tramite borse lavoro.

Tale personale sarà regolarmente assicurato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L. n.381/91.

Articolo 10

Norme di sicurezza

La Cooperativa assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008) in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite, nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante l'organizzazione e svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Articolo 11

Lavoratori addetti al servizio

La Cooperativa dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata ai propri atti.

Dichiara, altresì, che a tali lavoratori sarà applicato il Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali.

La Cooperativa si impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al 2^ comma dell'art. 4 della L. 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

Articolo 12

Rispetto dei contratti di lavoro

La Cooperativa assicura l'impegno all'applicazione dei vigenti contratti di lavoro per tutti i lavoratori dipendenti soci e non, svantaggiati e non, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei loro confronti e di dare comunicazione dei contributi versati all'Azienda.

I relativi oneri sono conteggiati nel corrispettivo di cui all'art. 15.

Articolo 13

Relazione sul servizio svolto

La Cooperativa è tenuta a redigere e a trasmettere all'Azienda una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Articolo 14

Durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di stipula e scadenza 31.12.2016.

Il servizio lavanderia prestato dal 1° aprile 2016, nelle more della stipula, è prestato in sanatoria, a tutti i patti e le condizioni stabilite nella presente convenzione.

L'Ente affidante si riserva la facoltà di chiedere le prestazioni anche prima della sottoscrizione della presente convenzione. In caso di accertate inadempienze da parte di una delle parti quali il mancato rispetto degli impegni reciproci di cui all' art. 1, la convenzione sarà risolta previo preavviso di almeno 30 giorni.

La presente convenzione cessa di diritto il 31.12.2016 senza obbligo di preavviso e non è tacitamente rinnovabile.

Articolo 15

Corrispettivo del servizio

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dalla convenzione, corrisponde alla Cooperativa la somma forfettaria di €. 2.500,00 mensili oltre IVA dovuta per legge .

Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che la Cooperativa si assume anche in riferimento alle procedure da attuare per l'appropriato sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo e tiene conto delle modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, attrezzature e beni messi a disposizione dall'Azienda in regola con i requisiti di

sicurezza previsti dalle norme vigenti, conformi alle esigenze del servizio ed elencati nell' **allegato "C"**, dei risparmi dei costi trasporto e dei risparmi dei costi del personale.

I pagamenti saranno effettuati a fronte di fatturazioni mensili rilasciate dalla Cooperativa.

Mensilmente sarà rimborsato quanto speso dall'Azienda per consumo utenze attribuibile al Consorzio in base alle risultanze degli appositi contatori "a scorporo" e previa emissione di apposita nota.

Il pagamento delle prestazioni avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

Ai fini del controllo della regolarità contributiva ed assicurativa, la Cooperativa dovrà allegare ad ogni fattura, dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal legale rappresentante, recante l'elenco nominativo del personale operante per l'esecuzione del presente contratto e l'indicazione dell'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo, relativo ai suddetti operatori, con il relativo ammontare corrisposto.

Poiché il corrispettivo mensile concordato come sopra è da ritenersi corrispondente ad un adeguato livello qualitativo delle prestazioni, ove, in contraddittorio delle parti, la qualità del servizio non venga ritenuta sufficiente secondo i criteri previsti nell'allegato progetto, potranno essere effettuate decurtazioni percentuali a titolo di penale sulle singole fatture variabili dal 1% al 5% e da concordare tra Azienda e Cooperativa, ferma restando la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto ove la prosecuzione di quest'ultimo venga ritenuta pregiudizievole per i propri utenti.

Articolo 16

Tracciabilità flussi finanziari


La Cooperativa dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n.136, come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187 e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

La Cooperativa dichiara altresì di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Cooperativa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Massa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria .

La Cooperativa dichiara infine che:

- le somme che verranno corrisposte dal Pio Istituto Campana alla Cooperativa dovranno essere versate sul seguente conto corrente bancario dedicato:
 - IT41Y0617513602000018266380 intestato a : L'Intreccio Società Cooperativa Sociale
 - le generalità delle persone delegate ad operare sul sopraccitato conto sono : Nicotra Giuseppe; Cucciola Luisa
 - in caso di variazione del suddetto conto corrente dedicato ne sarà data tempestiva informazione.



L'Azienda dichiara che ai suddetti pagamenti corrisponde il seguente numero CIG : ZDD1A28380.

Articolo 17

Garanzie

E' conservata agli atti dell'Azienda tutta la documentazione afferente la presente convenzione.

Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, ed, in particolare, riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto di cui all'allegato, alla corretta assunzione del personale impiegato, all'assicurazione di eventuali volontari ed alla tutela degli utenti ai sensi del comma 10 , art. 11 L.R. 87/97. Il personale operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Cooperativa designata.

Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la Cooperativa, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa insorgere, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

A tale scopo la Cooperativa deve munirsi, a proprie spese, delle seguenti polizze assicurative nelle quali dovrà essere inserita la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ASP:

- a) Polizza Assicurativa per i locali , impianti e attrezzature messi a disposizione dall'ASP contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, anche derivanti da dolo e/o colpa grave e da danni che possano subire i beni dell'ASP in conseguenza della normale attività svolta dalla Cooperativa rientrante in questa tipologia di copertura (ad es. danni da spargimento d'acqua). Ai fini della polizza il valore dell'immobile e degli impianti fissi affidati dall'ente alla Cooperativa viene stabilito in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed il valore delle attrezzature e degli arredi in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
- b) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'ASP e tutti i dipendenti della suddetta o quelli ad essi equiparati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui la Cooperativa si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto della convenzione, inclusa la loro responsabilità personale;



- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni indiretti subiti dall'Azienda in conseguenza di sinistro garantito in polizza;

c) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Cooperativa si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro ed euro 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, devono essere presentate dalla Cooperativa all'ASP prima della stipula della convenzione.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico della Cooperativa.

L'esistenza di tali polizze non libera la Cooperativa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie.

Copia delle polizze dovrà essere inserita nella documentazione depositata presso l'Azienda.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività nei seguenti modi:

1. contatto diretto;
2. telefax;
3. posta elettronica.

Articolo 18

Responsabilità della Cooperativa

La Cooperativa si obbliga a sollevare l'Azienda da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento degli stessi.

Le spese che l'Azienda dovrà sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della Cooperativa ed in ogni caso da questa rimborsate.

La Cooperativa è sempre responsabile, sia verso l'Azienda che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Azienda o a terzi .

A seguito dei controlli di sua competenza l'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere o alla presenza in comunità.



Articolo 19

Accertamento di eventuali danni

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal responsabile nominato dall'Azienda alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla Cooperativa.

Il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni ; in assenza di volontà della Cooperativa a partecipare all'accertamento, il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Cooperativa .

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa , il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dalla Cooperativa, l'Azienda applicherà a quest'ultima una penale pari a €. 120,00 giornaliera e non procederà al pagamento del corrispettivo del servizio non conforme o non espletato.

In caso di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti della presente convenzione ed alla attuazione del progetto di cui all'allegato, l'Azienda richiederà alla Cooperativa di adempiere o di dimostrare la conformità del proprio operato, entro un congruo tempo.

Qualora la Cooperativa non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione della convenzione.

Articolo 20

Rischi interferenziali e generali

La valutazione dei rischi interferenziali, con relativa indicazione delle misure per eliminare questi ultimi è oggetto del documento di cui all'**allegato "D"** alla presente convenzione; nello stesso è stata altresì effettuata la stima dei costi annuali della sicurezza, risultante quantificata in €200,00 oltre IVA di legge; tale somma verrà pertanto corrisposta alla Cooperativa contestualmente alla emissione della prima fattura successiva alla stipula della presente convenzione.

Contestualmente alla firma della presente convenzione sarà consegnata alla Cooperativa l'informativa in merito ai rischi generali presenti all'interno della RSA ed alle misure generali di emergenza adottate dall'Azienda.

Articolo 21

Clausole risolutive

L'Azienda potrà richiedere l'immediata risoluzione della presente convenzione, a suo insindacabile giudizio per motivi di pubblico interesse o di gravi inadempienze da parte della Cooperativa o, comunque, dopo tre inadempienze segnalate per iscritto dall'Azienda.

In tal caso nessun indennizzo sarà dovuto alla Cooperativa.

Costituisce motivo di risoluzione della convenzione il mancato rispetto della normativa contrattuale vigente per il settore.

Sono vietati, pena la risoluzione della convenzione, il subappalto e/o la cessione della convenzione.

Fermo restando quanto previsto in caso di inadempienze, l'Azienda ha la facoltà di risolvere immediatamente la presente convenzione al verificarsi delle

seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili da parte dell'Azienda stessa:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico della Cooperativa;
- cessione totale o parziale della presente convenzione;
- frode a danno dell'Azienda;
- danno agli ospiti della RSA, all'amministrazione, ai beni di proprietà dell'Azienda, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- mutamento della destinazione d'uso dei locali dati in comodato;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato nel servizio affidato;
- perdita dei requisiti da parte della Cooperativa per l'iscrizione all'albo delle cooperative di tipo B.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti della presente convenzione ai sensi della L. 31.12.1996 n.675 – informativa sulla privacy- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 – protezione dati personali- con l'adeguamento dell'informativa alle disposizioni antiriciclaggio di cui al D. Lgs. N.231/2007.

Articolo 23

Registrazione e normativa di riferimento

Le spese di registrazione della presente convenzione sono ripartite come per legge.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare la L. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni.

Fatto, letto e sottoscritto in tre originali di cui uno per ciascuna delle parti ed il terzo per l'Ufficio del Registro.

Allegati:

- A : Progetto
- B : Planimetria

- C : Elenco attrezzature dell'Azienda
- D : DUVRI

Per L'Azienda

Il Presidente pro tempore

Renzo Venturini

Per la Cooperativa

Il Legale Rappresentante


Giuseppe Nicotra

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Giuseppe Nicotra non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale L'Intreccio, preso atto dei contenuti contrattuali sopra espressi, li approva in toto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, del Codice Civile, le clausole risultanti dagli artt. 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19 e 21.

Per la Cooperativa Sociale L'Intreccio

Giuseppe Nicotra



Allegato "B"

PROGETTO DI GESTIONE LAVANDERIA INTERNA DELLA RSA "PIO ISTITUTO CAMPANA" DI SERAVEZZA

La Cooperativa Sociale a r.l. L'Intreccio di Massa propone al Pio Istituto Campana di Seravezza di gestire il servizio lavanderia e lavanolo a favore degli ospiti della RSA, nei locali destinati a tale attività presenti al piano seminterrato della struttura e da concedersi in comodato, parzialmente già attrezzati per l'espletamento del servizio.

Il servizio verrà svolto con le seguenti modalità:

1 - PROCESSO PRODUTTIVO

Il servizio di lavanderia e lavanolo che verrà svolto dalla cooperativa l'Intreccio, prevede un flusso continuo di biancheria sporca (lenzuola, tovagliati, coprimacchia, abiti personali degli ospiti, abiti da lavoro, etc.) che viene conferita nei locali messi a disposizione dal Pio Istituto Campana presso la propria RSA, per essere lavata e trattata, ed un flusso di biancheria pulita che esce dalla lavanderia per essere riutilizzata.

Il ricondizionamento della biancheria piana prevede il lavaggio, la disinfezione, l'asciugatura, la stiratura, la piegatura e la manutenzione/riparazione.

Il processo viene svolto con macchinari funzionali e moderni messi a disposizione dalla Cooperativa (lavacontinue, essiccatoi), capaci di soddisfare quotidianamente le esigenze della residenza e, se necessario, idonei ad elevare la capacità produttiva giornaliera, grazie anche al supporto delle attrezzature già presenti nei locali lavanderia e di proprietà del Pio Istituto Campana.

La biancheria sporca e gli articoli puliti non entrano mai in interferenza.

Di seguito la schematizzazione del processo produttivo:

- ricevimento ed esame della merce sporca (prima cernita)
- trattamento (lavaggio secondo la tipologia del capo : ammollo, prelavaggio, lavaggio, risciacquo)
- asciugatura (seconda cernita)
- stiratura e piegatura
- confezionamento
- consegna

Tutte le fasi del processo vengono gestite secondo procedure il cui scopo è quello di garantire l'igiene e l'integrità del prodotto secondo le proprie caratteristiche e definiti standard di qualità, ed in modo tale da tenere monitorato l'iter produttivo.

Il rispetto delle procedure consente di ottenere una netta separazione delle aree dedicate ai flussi sporco/pulito e pulito/sporco al fine di evitare contaminazioni.

In particolare:

- **ricevimento ed esame della biancheria sporca** : la biancheria sporca (che viene immediatamente cernita a seconda della tipologia del lavaggio e del tessuto, del colore e del genere di sporco), viene suddivisa e raccolta in sacche contraddistinte con colore diverso, per poi essere avviato il ciclo di lavaggio.

Nel caso in cui venga trasportata perché conferita da altre strutture, saranno disinfettati carrelli e mezzo del conducente.

- **trattamento** : questa fase è il cuore del processo; il lavaggio avviene in apparecchiature lavacontinue, posizionate tra la zona sporca e quella pulita , in cui i tessuti passano da condizione sporca a condizione pulita. In entrambe le zone verranno impiegati operatori dedicati.

Le fasi di ammollo, prelavaggio, lavaggio e risciacquo avverranno secondo quanto indicato dalla casa costruttrice delle macchine, dalla tipologia dei tessuti e dal tipo di sporco.

Il dettaglio delle varie fasi di lavorazione prevede differenti trattamenti a seconda del tipo di necessità della biancheria da sanificare:

- Ciclo BIANCHERIA CON SPORCO ORGANICO
- Ciclo BIANCHERIA CON MACCHIE DI MEDICINALI E/O POCO SPORCA
- Ciclo RILAVATI
- Ciclo CUCINA
- Ciclo RUGGINE
- Ciclo DELICATI

Per il lavaggio si dovrà utilizzare solo acqua naturale dolce o addolcita.

I detersivi impiegati in tutte le macchine facenti parte dell'impianto di lavaggio soddisfano le raccomandazioni CEE e rispondono a quanto previsto dalle leggi italiane (vedi schede tecniche in allegato).

Il detersivo ed il candeggio usati dovranno essere adeguati al grado di sporcizia ed al tipo di tessuto.

I detersivi usati dovranno essere assolutamente biodegradabili, non corrosivi e, comunque, tali da non danneggiare o scolorire la biancheria ed i capi di vestiario e tali da evitare qualsiasi danno fisico agli ospiti (allergie, irritazioni, etc.).

I tessuti di fibra speciale o di speciale finissaggio dovranno essere accuratamente studiati per impiego dei detergenti, dei programmi e temperature di lavaggio per garantirne la migliore conservazione.

- **asciugatura** : dopo il lavaggio si procede all'asciugatura e la biancheria lavata viene posizionata da un operatore dedicato nella zona pulita in appositi carrelli in cui viene cernita e protetta da ricontaminazione.
- **stiratura e piegatura** : i capi stoccati in appositi carrelli vengono avviati alla stiratura ed alla piegatura attraverso macchinari e mangani.
- **confezionamento e consegna** : la biancheria pulita, dopo la fase di stiratura e piegatura, viene idoneamente imballata e posizionata in appositi contenitori suddivisi per nucleo assistenziale, per essere riconsegnata e riutilizzata; essa sarà confezionata in pacchi trasparenti di polietilene termoretraibile contenenti ciascuno la quantità di capi omogenei indicata dalla struttura; sarà quindi riposta in appositi carrelli strutturati in modo tale da permettere direttamente la consegna con evidente risparmio di tempo e minore fatica da parte delle addette ai servizi generali.

Il ritiro della biancheria sporca utilizzata nella struttura avverrà giornalmente; la riconsegna della biancheria pulita sarà effettuata tre volte la settimana, in giorni ed ore concordate tra cooperativa e la Direzione dell'ASP.

Tutto il processo produttivo verrà monitorato attraverso procedure di qualità.

2 - LAVANOLO DELLA BIANCHERIA PIANA

La biancheria piana sarà fornita con modalità lavanolo.

Per lavanolo si intende la fornitura, il lavaggio, la stiratura ed il rammendo di tutti i capi di biancheria piana e confezionata occorrenti alla residenza per lo svolgimento dei propri servizi.

Durante l'intera durata del servizio la biancheria rimane di proprietà della Cooperativa.

Quest'ultima costituirà nella struttura un'adeguata scorta di biancheria piana in modo che la residenza risulti, in qualsiasi momento, fornita della dotazione necessaria al perfetto espletamento del servizio.

3 - LAVAGGIO BIANCHERIA E INDUMENTI PERSONALI

Anche la biancheria personale e gli indumenti degli ospiti saranno inviati al ricondizionamento. La biancheria potrà essere raccolta in sacchi di colori diversi ed avviata a seconda della tipologia di tessuto ai vari reparti di lavaggio preposti, con la massima cura e personalizzazione.

La lavanderia dispone infatti di un adeguato sistema di essiccatori, manichini per la stiratura, presse, ed utilizza tecniche ed attrezzature moderne. La cooperativa provvederà eventualmente alla sostituzione di indumenti danneggiati dal ciclo di lavaggio.

La biancheria personale e gli indumenti degli ospiti dovranno essere lavati, asciugati, disinfettati e sanificati, se opportuno, rammendati e completi di eventuali bottoni, ben stirati ed ammorbiditi, oltre ad avere un aspetto fresco e pulito.

La stiratura si intende di tipo industriale.

Il ritiro della biancheria ed indumenti sporchi avverrà giornalmente; la riconsegna dei capi puliti avverrà tre volte la settimana, nei giorni ed ore concordate tra la Cooperativa e la Direzione dell'Azienda.

4 - FORNITURA

Sarà a carico della Cooperativa la fornitura di biancheria piana, asciugamani, traverse, tovaglieria, coprimacchie con costituzione di adeguata scorta.

5 - PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio sarà adeguatamente formato attraverso un corso di formazione specifico.

Per le diverse aree verrà impiegato personale dedicato al fine di evitare contaminazioni tra sporco e pulito.

Tutto il personale indosserà adeguati DPI per la protezione della propria salute e sicurezza propria e del prodotto finale, in modo tale da evitare che si verifichino contaminazioni incrociate.

6 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI LAVANDERIA

Il personale addetto al servizio dovrà provvedere alla pulizia di tutte le aree dei locali lavanderia, delle attrezzature e quanto utilizzato per svolgere il servizio.

La metodologia utilizzata per la pulizia dei locali, degli ambienti e delle attrezzature garantisce una sicurezza igienico sanitaria tale da permettere la conservazione in buono stato delle superfici.

In particolare, tali operazioni di pulizia e sanificazione comprendono:

- *OPERAZIONI GIORNALIERE*

- Scopatura a umido e pulizia dei pavimenti di tutte le aree del locale lavanderia, guardaroba e magazzino; svuotamento e pulitura con detergente di qualsiasi contenitore porta rifiuti presente; spolveratura ad umido con soluzione detergente di tutti gli arredi delle aree pertinenti; ripasso pomeridiano con svuotamento e pulitura di cestini, scopatura da umido e detersione;
- deragnatura a vista quando necessario;
- raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nell'apposito spazio del cortile della Residenza, in adempimento alle prescrizioni comunali in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

- *OPERAZIONI MENSILI*

- lavaggio di tutti i vetri interni ed esterni, compresi telai e davanzali;
- lavaggio a fondo e sanificazione dei pavimenti e delle pareti piastrellate e lavabili;
- pulizia locale magazzino.

- *OPERAZIONI SEMESTRALI*

- aspirazione, lavaggio e sanificazione termosifoni; pulizia a fondo (lavaggio con detergente) delle porte, infissi, stipiti, armadi a parete e scaffali liberi sulla parte esterna;
- spolveratura dei lampadari e dei vari corpi di illuminazione.

Tutti i prodotti impiegati per le pulizie sono rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Le schede tecniche relative ai prodotti utilizzati saranno disponibili e conservate all'interno del locale lavanderia .

7 – MACCHINE ED ATTREZZATURE

La manutenzione, la pulizia e sanificazione di tutte le macchine ed attrezzature verrà eseguita da personale specializzato, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla casa costruttrice nel libretto d'uso.

8 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a mantenere in buono stato i locali che verranno concessi in comodato, a non apportare agli stessi, agli impianti, alle attrezzature ed agli arredi di proprietà del Pio Istituto Campana

modifiche, innovazioni e trasformazioni, senza autorizzazione di quest'ultimo.

La Cooperativa si impegna altresì a sollevare il Pio Istituto Campana da qualsiasi onere inerente alle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alle eventuali sostituzioni di apparecchiature o componenti di esse che si dovessero rendere necessarie a causa di usura, danneggiamenti o furti.

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui al presente progetto tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

La Cooperativa svolgerà l'attività proposta con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, comprese le norme d'igiene e sanità vigenti.

La Cooperativa si impegna inoltre a provvedere all'organizzazione complessiva e alla direzione operativa del servizio; ad acquistare ed installare le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio a regola d'arte oltre a quelle che verranno messe a disposizione dall'Azienda; all'approvvigionamento, gestione e custodia dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio; alla pulizia e sanificazione dei locali, impianti ed attrezzature; alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in uso, comprese quelle di proprietà del Pio Istituto Campana; alla dotazione e lavaggio di divise per il personale addetto alla lavanderia; alla fornitura al personale addetto alla lavanderia dei dispositivi di protezione individuale; a tutte le operazioni e prestazioni che risultassero necessarie per il buon funzionamento complessivo del servizio e per il rispetto delle normative attualmente in vigore per il settore; al trasporto dei rifiuti della lavanderia al punto di raccolta di riferimento della Struttura; allo smaltimento dei rifiuti che prevedono modalità particolari di smaltimento; al rimborso all'Azienda delle spese per utenze da quest'ultima sostenute relativamente al servizio di cui al presente progetto per i consumi di servizio telefonico, acqua, gas ed energia elettrica, contabilizzati in base alle risultanze di idonei contatori "a scorporo" opportunamente installati.

La Cooperativa si impegna altresì a non ingerirsi nella conduzione e nella gestione del personale e dei servizi del Pio Istituto Campana, né si avvarrà degli stessi sotto nessuna forma salvo espressa autorizzazione di quest'ultimo.

La Cooperativa vigilerà altresì , e ne risponderà direttamente al Pio Istituto Campana, affinché il proprio personale non interferisca con il lavoro del personale dell'Azienda.

La Cooperativa si assume tutte le spese necessarie allo svolgimento del servizio sollevando il Pio Istituto Campana da qualsiasi onere e responsabilità.

Saranno a carico della Cooperativa tutte le spese relative a imposte o tasse connesse allo svolgimento del servizio allo stesso affidato.

Saranno a carico della Cooperativa anche le autorizzazioni amministrative e sanitarie derivanti dall'attività caratteristica e che, secondo la vigente normativa, devono essere richieste dal titolare del servizio erogato.

9 – GARANZIE DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa esonera il Pio Istituto Campana da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la Cooperativa stessa , la quale si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che possa insorgere, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività di cui sopra.

A tale scopo la Cooperativa si munirà, a proprie spese, delle seguenti polizze assicurative nelle quali sarà inserita la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Pio Istituto Campana:

- a) Polizza Assicurativa per i locali , impianti e attrezzature messi a disposizione dal Pio Istituto Campana contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, anche derivanti da dolo e/o colpa grave e da danni che possano subire i beni dell'ASP in conseguenza della normale attività svolta dalla Cooperativa rientrante in questa tipologia di copertura (ad es. danni da spargimento d'acqua);
- b) Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'ASP e tutti i dipendenti della suddetta o quelli ad essi equiparati) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura prevederà, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui la Cooperativa si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'impresa si avvalga) dai

beneficiari dell'attività oggetto della convenzione, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni indiretti subiti dal Pio Istituto Campana in conseguenza di sinistro garantito in polizza;

c) Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la Cooperativa si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura prevederà, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

10 – VALUTAZIONE QUALITA' DEL SERVIZIO

Ogni sei mesi sarà concordato e verrà svolto un incontro tra il Pio Istituto Campana e la Cooperativa per valutare la qualità del servizio erogato anche mediante l'esame degli eventuali reclami presentati in merito al Pio Istituto Campana.

A seguito di quanto sopra la Cooperativa, in caso di riscontrate criticità del servizio, dovrà presentare un piano di miglioramento da attuare e verificare a scadenze concordate con il Pio Istituto Campana.

La Cooperativa Sociale L'Intreccio
Il legale rappresentante
Giuseppe Nicotra